

Direzione Produzione
Direzione Territoriale Produzione di Bologna
Ingegneria
Il Responsabile

| | | |
|-------------------------|--------------|---------|
| COMUNE DI RIMINI | | |
| NUMERO PROT.: | 101924 | |
| DATA | 28 GIU. 2010 | ENTRATA |
| CLASSIFICA: | lo 6 2 | MOT.: 3 |
| PRATICA N.: | | |

Ferrovie dello Stato
UA 22/6/2010
RFI-DPR-DTP_BO.INVAD
011\PI\2010\0001393

Spett.le
COMUNE DI RIMINI
Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale
Via Rosaspina,21
47900 RIMINI

Oggetto: Convocazione della quinta, sesta e settima seduta della Conferenza di Pianificazione ai sensi dell'art.14 della L.R. n° 20 e s.m.i. del 24 marzo 2000 per il nuovo PSC del Comune di Rimini.

In riferimento al procedimento in oggetto, si esprime di massima parere favorevole e si fa comunque osservare quanto segue:

- i fabbricati, pur rimanendo fuori dalla fascia di rispetto di m30, dovranno garantire un abbattimento delle emissioni sonore derivanti da traffico ferroviario tale da rispettare i valori previsti agli art. 4 e 5 del D.P.R. 459/98 in materia di inquinamento acustico e le prescrizioni del DPCM 05/12/97 sui requisiti acustici passivi degli edifici, che prevede per i locali un isolamento di facciata superiore a 40 dB;
- qualora vengano superati i suddetti valori dovrà essere realizzata, al di fuori della proprietà ferroviaria, a cura e spese dei committenti idonea barriera antirumore che dovrà essere approvata da RFI;
- lato ferrovia dovrà essere realizzata idonea recinzione, munita di messa a terra se metallica e garantire lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dal rilevato ferroviario nonché rispettare le distanze stabilite all'art.52 del D.P.R. 753\80;
- la messa a dimora di piante o siepi, lato ferrovia, dovrà avvenire nel rispetto delle distanze stabilita all'art.52 del medesimo decreto, il quale prevede una distanza dalla più vicina rotaia non inferiore all'altezza massima raggiungibile dalle piante aumentata di due metri;
- le condotte del gas e le centrali termiche, dovranno essere poste in opera nel rispetto delle norme stabilite dal punto 2.2.1. del D.M. 2445 del 23 febbraio 1971, ad una distanza non inferiore a m.20 dalla più vicina rotaia;
- per l'installazione di sorgenti luminose artificiali, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari atti ad evitare che le stesse possano confondersi con i segnali ferroviari o ostacolarne la loro esatta valutazione.

Per tutte le opere ricadenti all'interno della fascia di rispetto ferroviaria, dovrà essere presentata specifica richiesta di deroga ai sensi dell'art.60 del D.R.P 753/80.

Distinti saluti

Stefano Stanzani

